

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e dal **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1965

Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria »

ONOREVOLI SENATORI. — Con effetto dal 1° gennaio 1946 fu istituita la « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza » e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, venne attribuita a detto Ente la personalità giuridica.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, venne approvato il vigente statuto dell'Ente predetto, che assunse la nuova denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali della Amministrazione finanziaria », costituita fra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie degli Uffici amministrativi centrali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio — ivi compreso il personale dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato — nonchè tra il personale delle predette carriere degli Uffici amministrativi delle Intendenze di finanza.

La Cassa ha per scopo la corresponsione di una sovvenzione agli iscritti che cessino definitivamente dal servizio per qualsiasi causa.

Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione dei Soci e dalle quote sociali annuali corrisposte dagli iscritti, dagli interessi del patrimonio investito e da oblazioni volontarie, contributi o proventi eventuali.

Considerato che l'Ente persegue finalità esclusivamente assistenziali e previdenziali nei confronti di oltre cinquemila iscritti e che la nomina degli Organi sociali e lo scioglimento di essi sono attualmente disposti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio, si rende necessaria la emanazione di una legge che attribuisca alla Cassa in questione la personalità giuridica di Ente pubblico.

Pertanto si sottopone all'approvazione degli Organi legislativi l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 conferisce la personalità di diritto pubblico alla Cassa sovven-

zioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria, ponendola sotto la vigilanza dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio.

Essendo poi l'Ente predetto amministrato da un Consiglio costituito dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, che è presidente, e da 12 consiglieri appartenenti ai ruoli delle diverse carriere del personale delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, l'articolo 2 del disegno di legge conferisce ai Ministri delle finanze,

del tesoro e del bilancio il potere di nominare il Consiglio stesso, la cui attività rimane disciplinata dalle norme contenute nel vigente statuto sociale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986.

Infine l'articolo 3 della legge proposta prevede che le eventuali modifiche dello statuto, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, dovranno essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986.

La Cassa è posta sotto la vigilanza dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio.

### Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa è nominato con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio ed è presieduto dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze.

L'Amministrazione dell'Ente è regolata dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986.

### Art. 3.

Le eventuali modifiche dello statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio.